



COMUNE DI LEONFORTE

Provincia di Enna

STATUTO FONDAZIONE GENERALE GIUSEPPE DOLETTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 160 DEL 13.10.1994 (all. A)

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 07 DEL 28.01.2016

ART. 1
(FONDAZIONE)

E' istituita in Leonforte una fondazione intitolata al nome del Generale Giuseppe Doletti, con sede presso il Comune di Leonforte, avente per scopo "OPERE DI BENEFICIENZA" anche mediante borse di studio a studenti Leonfortesi di istituti superiori o universitari bisognosi e meritevoli.

ART. 2
(PATRIMONIO-MEZZI FINANZIARI)

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo iniziale di 100.000.000 (centomilioni) devoluti dal de cuius "Dott. Graziano Mino Doletti con testamento pubblico in memoria del padre "Generale Giuseppe Doletti."

Il patrimonio potrà essere aumentato con donazione, eredità, legati, erogazioni, specificatamente destinati al patrimonio che potranno pervenire alla Fondazione nel corso della sua esistenza.

La fondazione provvede alla sua attività con i proventi del patrimonio e con donazioni, eredità, legati, e rogazioni, contributi e sottoscrizioni non specificatamente destinati al patrimonio provenienti da persone giuridiche, di diritto pubblico e/o privato, e da persone fisiche italiane o straniere, nonché con proventi da ricerche effettuate dalla fondazione o da diritti da autore.

Il suddetto fondo iniziale di £.100.000.000 sarà così investito: le rendite della fondazione saranno erogati per gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 di questo statuto.

ART. 3
(ORGANI DELLA FONDAZIONE)

Sono organi della fondazione:

- IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
- IL PRESIDENTE
- IL SEGRETARIO
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 4

(IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE)

composizione e funzione

~~Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dal C.C. ed è composto da n. 5 membri.~~

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Sindaco, ai sensi dell'art. 26 L.R. n. 7 del 26.08.1992, ed è composto da n. 5 membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili soltanto per un ulteriore mandato.

Non possono fare parte del Consiglio d'Amministrazione il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali in carica.

Il Consiglio d'Amministrazione si avvarrà di n. 1 segretario (dipendente comunale) nominato dalla Giunta Municipale.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge il Presidente ed un vice presidente, nel suo seno.

Al Consiglio d'Amministrazione spettano tutti i compiti e i poteri per il proseguimento delle finalità della fondazione, per l'amministrazione del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie nonché la partecipazione delle rendite annuali di bilancio fra le diverse sezioni nelle quali potrà articolarsi la complessa attività della fondazione.

Il Consiglio approva il bilancio preventivo di ciascuno anno entro la fine dell'anno precedente e il bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Del bilancio preventivo deve far parte anche il programma di lavoro per l'anno successivo. Il Consiglio d'Amministrazione è altresì tenuto a deliberare su ogni proposta o richiesta avanzata dal Presidente.

A fine anno il Consiglio d'Amministrazione trasmetterà al Sindaco e al Consiglio Comunale dettagliata relazione sulla attività svolta nell'anno di esercizio.

ART. 5

(Riunione del Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce di norma due volte all'anno.

Si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente, il quale sarà tenuto a convocarlo anche quando ne sia fatta richiesta da almeno n. 2 consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, è predisposta con invito scritto, spedita ai Consiglieri almeno gg. 5 prima della data prescritta per la riunione, ovvero 24 ore nei casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio d'amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 6

(GRATUITA' DELLA CARICA)

I componenti del Consiglio, il Presidente, il vice presidente, il segretario e i Componenti del collegio sindacale non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta nella fondazione.

ART. 7

(REGOLAMENTO INTERNO)

Il Consiglio d'Amministrazione delibera un regolamento interno per il funzionamento della fondazione entro 6 mesi dalla data di insediamento.

ART. 8

(IL PRESIDENTE)

Il Presidente viene eletto ogni 4 anni in seno al Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte a terzi e in giudizio. E' autorizzato a riscuotere contributi da Enti pubblici o privati, italiani e stranieri rilasciandone apposita quietanza e riferendone al Consiglio di amministrazione.

In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

ART. 9

(IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

Il collegio dei revisori dei conti è composto, da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti nominati dal ~~Consiglio Comunale~~ **Sindaco** tra cittadini laureati in Scienze Economiche o in Giurisprudenza, ovvero Ragionieri iscritti all'Albo, ovvero iscritti all'Albo ufficiale dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica 4 anni.

Il collegio dei revisori dei conti elegge nel suo seno il Presidente.

In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano per età.

ART. 10

(SCIoglimento DELLA FONDAZIONE)

In caso di scioglimento ai sensi dell'art. 27 del c.c. il patrimonio della fondazione verrà destinato dall'Amministrazione Comunale di Leonforte a spese di beneficenza.

ART. 11

(NORME DI RINVIO)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.